

# MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 17 gennaio 2020

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell'allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II). (20A01280)

(GU n.51 del 29-2-2020)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

Visto in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva delegata 2019/169/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nella ceramica dielettrica in determinati condensatori;

Vista la direttiva delegata 2019/170/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nella ceramica dielettrica in materiali ceramici dielettrici PZT in determinati condensatori;

Vista la direttiva delegata 2019/171/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di cadmio e i suoi componenti in contatti elettrici;

Vista la direttiva delegata 2019/172/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nelle saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all'interno dei circuiti integrati secondo la configurazione «Flip chip»;

Vista la direttiva delegata 2019/173/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo e del cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro;

Vista la direttiva delegata 2019/174/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo legato nel vetro cristallo quale definito dalla direttiva 69/493/CEE;

Vista la direttiva delegata 2019/175/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per determinati tubi laser;

Vista la direttiva delegata 2019/176/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo nello strato di rivestimento di determinati diodi;

Vista la direttiva delegata 2019/177/UE della Commissione, del 16 novembre 2018 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti;

Ritenuta la necessita' di attuare le citate direttive delegate 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE, provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) La voce 7, lettera c) - II e' sostituita dalla seguente:

		Non applica alle applicazioni
		disciplinate alle voci 7 c)-I e 7
		c)-IV del presente allegato.
		Scade il: - 21 luglio 2021 per le
		categorie da 1 a 7 e per la
		categoria 10; - 21 luglio 2021
		per le categorie 8 e 9 esclusi i
		dispositivi medico-diagnostici in
		vitro e gli strumenti di
		monitoraggio e controllo
		industriali; - 21 luglio 2023 per
	Piombo nella ceramica	i dispositivi medico-diagnostici
	dielettrica in	in vitro della categoria 8; - 21

	condensatori per una tensione nominale di 125 V CA o 250 V CC o superiore	luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11».
--	---	--

b) La voce 7, lettera c)-IV e' sostituita dalla seguente:

		Scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli
«7	Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o	strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la
c)-IV	semiconduttori discreti	categoria 11».

c) La voce 8, lettera b) e' sostituita dalla seguente:

		Si applica alle categorie 8, 9 e 11, scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo
«8 b)	Cadmio e suoi componenti in contatti elettrici	industriali della categoria 9, e per la categoria 11;
	Cadmio e suoi composti in contatti elettrici usati in: - interruttori automatici; - sensori di rilevamento termico; - dispositivi termici di protezione dei motori (esclusi i dispositivi termici di protezione ermetici); - interruttori a corrente alternata per: - un'intensita' di 6 A e piu' e una tensione 250 V CA e piu'; oppure - un'intensita' di 12 A e piu' e una tensione di 125 V CA e piu'; - interruttori a corrente continua per	

	un'intensita' di 20 A e	
	piu' e una tensione di	
	18 V CC e piu'; e -	
	interruttori da usare	
	con una frequenza della	Si applica alle categorie da 1 a
	tensione di	7 e alla categoria 10, scade il
8 b)-I	alimentazione ≥ 200 Hz	21 luglio 2021».

d) La voce 15 e' sostituita dalla seguente:

		Si applica alle categorie 8, 9 e 11,
		scade il: - 21 luglio 2021 per le
		categorie 8 e 9 esclusi i
	Piombo in saldature	dispositivi medico-diagnostici in
	destinate alla	vitro e gli strumenti di
	realizzazione di una	monitoraggio e controllo
	connessione elettrica	industriali; - 21 luglio 2023 per i
	valida tra la matrice del	dispositivi medico-diagnostici in
	semiconduttore e il	vitro della categoria 8; - 21 luglio
	carrier all'interno dei	2024 per gli strumenti di
	circuiti integrati secondo	monitoraggio e controllo industriali
	la configurazione «Flip	della categoria 9, e per la
«15	chip»	categoria 11;

	Piombo in saldature	
	destinate alla	
	realizzazione di una	
	connessione elettrica	
	valida tra la matrice del	
	semiconduttore e il	
	carrier all'interno dei	
	circuiti integrati secondo	
	la configurazione «Flip	
	chip» in presenza di	
	almeno uno dei seguenti	
	criteri: - un nodo	
	tecnologico del	
	semiconduttore di 90nm o	
	di dimensioni maggiori; -	
	una matrice di 300 mm <sup>2</sup> o	
	di dimensioni maggiori in	
	qualsiasi nodo tecnologico	
	del semiconduttore; -	
	package di matrici	
	impilate di 300 mm <sup>2</sup> o di	
	dimensioni maggiori o	
	interposer di silicio di	Si applica per le categorie da 1 a 7
15	300 mm <sup>2</sup> o di dimensioni	e alla categoria 10, scade il 21
a)	maggiori	luglio 2021».

e) La voce 21 e' sostituita dalla seguente:

		Si applica alle categorie 8, 9 e 11,
		scade il: - 21 luglio 2021 per le
		categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi
		medico-diagnostici in vitro e gli
	Piombo e del cadmio	strumenti di monitoraggio e controllo
	negli inchiostri di	industriali; - 21 luglio 2023 per i
	stampa per	dispositivi medico-diagnostici in vitro
	l'applicazione di	della categoria 8; - 21 luglio 2024 per
	smalti su vetro, quali	gli strumenti di monitoraggio e

«21	borosilicato e vetro sodicocalcico	controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11;
	Cadmio nel vetro stampato a colori con funzioni di filtraggio usato come componente in applicazioni di illuminazione installate negli schermi e nei pannelli di controllo delle AEE	Si applica per le categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 21 b) o 39, scade il 21 luglio 2021
	Cadmio negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su vetro, quali borosilicato e vetro sodico-calcico	Si applica per le categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 21 a) o 39, scade il 21 luglio 2021
	Piombo negli inchiostri di stampa per l'applicazione di smalti su superfici diverse dal vetro borosilicato	Si applica per le categorie da 1 a 7 e alla categoria 10, scade il 21 luglio 2021».

f) La voce 29 e' sostituita dalla seguente:

«29	Piombo legato nel vetro cristallo quale definito all'allegato I (categorie 1, 2, 3, e 4) della direttiva 69/493/CEE del Consiglio (*)	Scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11».
-----	---	--

(\*) Direttiva 69/493/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1969, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al vetro cristallo (GU L 326 del 29.12.1969, pag. 36). »

g) La voce 32 e' sostituita dalla seguente:

«32	Ossido di piombo contenuto nel sigillo realizzato in miscela vetrificabile (seal frit) utilizzato per realizzare le finestre per determinati tubi laser ad argon e kripton	Scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11».
-----	--	--

h) La voce 37 e' sostituita dalla seguente:		
		Scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i
Piombo nello strato di rivestimento di diodi ad alta tensione sulla base di un corpo in vetro allo zinco-borato		dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11».

i) La voce 18 b) e' sostituita dalla seguente:		
		Scade il: - 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e per la categoria 10; - 21 luglio 2021 per le categorie 8 e 9 esclusi i
Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1% di piombo in peso) delle lampade a scarica utilizzate come lampade abbronzanti contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5;Pb)		dispositivi medico-diagnostici in vitro e gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali; - 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8; - 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9, e per la categoria 11.
Piombo come attivatore della polvere fluorescente (fino all'1% di piombo in peso) delle lampade a scarica contenenti sostanze fosforescenti come BSP (BaSi2O5;Pb) impiegate in apparecchiature mediche per fototerapia		Si applicano alle categorie 5 e 8, ad eccezione delle applicazioni disciplinate dalla voce 34 dell'allegato IV, e scade il 21 luglio 2021. »

## Art. 2

### Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) si applicano a decorrere dal 1° marzo 2020. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed e' comunicato alla Commissione europea.

Roma, 17 gennaio 2020

Il Ministro: Costa

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2020  
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  
mare, reg. n. 1, foglio n. 293